

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4053

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCOZIA, CASATI, ANDREOLI, BROCCA, CARAVITA, CHIRICO, MENSORIO, PORTATADINO, QUARENGHI, RENDE, RUSSO GIUSEPPE, TESINI GIANCARLO

Presentata il 13 aprile 1983

Norme concernenti la liquidazione del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner ».

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Con decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 5 agosto 1981, è stato soppresso l'Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » per l'assistenza ai professori medi, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (accertata insussistenza di funzioni residue).

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 agosto 1981, n. 217, sono stati concessi i beni del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » a favore dell'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » ed è stato nominato un commissario liquidatore dell'ente pubblico.

Il suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'articolo 2 ha

stabilito le norme per la liquidazione dell'Istituto, da completarsi entro il 31 dicembre 1981, e per il trasferimento dei beni dell'ente al patrimonio dello Stato.

Con l'articolo 3 del citato decreto sono stati concessi in uso all'Associazione nazionale « Giuseppe Kirner », ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616, parte dei beni mobili ed immobili dell'ex ente pubblico Istituto nazionale « Giuseppe Kirner » in liquidazione.

Poiché le funzioni di liquidazione sono state conferite ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il commissario non ha poteri di gestione e può, entro il termine prefissato, provvedere soltanto alla liquidazione degli impegni già assunti dall'ente pubblico. Ciò comporta che un numero notevole di pratiche di assi-

stenza (circa ottomila), per malattia o morte di socio o di familiari, inoltrate prima della soppressione dell'Ente e non deliberate dagli organi statutari, non potranno essere evase neanche dall'Ufficio liquidazioni del Ministero del tesoro in quanto la deliberazione di tali pratiche era demandata dalla legge n. 370 del 1968, ad un organo collegiale — consiglio di amministrazione o commissioni consiliari — con poteri discrezionali nell'ambito dei principi fissati dalla legge stessa.

Considerando che l'Associazione volontaria, costituita ai sensi del terzo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con l'avvenuta convenzione è in grado di operare e di adempiere i compiti statutari, la stessa può essere incaricata di svolgere tale attività.

Ciò premesso, è facile comprendere lo spirito dell'articolo 1 della presente proposta di legge.

Con esso, ad integrazione delle norme precedenti relative alle operazioni di liquidazione del soppresso Istituto nazionale « Giuseppe Kirner », si attribuiscono le funzioni di liquidatore, a far data dal 1° gennaio 1982, alla riconosciuta Associazione nazionale « Giuseppe Kirner ».

Con l'articolo 2 si assicura il controllo dello Stato sulle operazioni di liquidazione affidate all'Associazione in fase sia di formazione delle decisioni sia di consuntivo delle stesse.

Con l'articolo 3 della proposta, si mira a porre l'Associazione, sorta per volontaria scelta degli aderenti, in grado di riscuotere le quote dei soci per il perseguimento dei fini istituzionali accettati all'atto dell'adesione.

Il meccanismo è quello previsto dal quarto comma dell'articolo 1-undecies del decreto-legge 19 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641, concernente la fissazione al 1° gennaio 1979 del termine previsto dall'articolo 113, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per la cessazione di ogni contribuzione, finanziamento o sovvenzione a favore degli enti di

cui alla tabella B del medesimo decreto, nonché norme di salvaguardia del patrimonio degli stessi enti, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e della disciolta Amministrazione per le attività assistenziali italiane ed internazionali.

L'articolo 4 si propone di evitare due negativi effetti scaturiti dalla poco chiara normativa precedente.

Secondo alcune interpretazioni, infatti, l'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » avrebbe dovuto conservare, per tutta la sua durata, un numero fisso di aderenti, pari a quelli richiesti come condizione per ottenere la concessione (30 per cento dei soggetti tenuti alla contribuzione obbligatoria), ovvero, un numero di aderenti pari al 30 per cento del numero attuale delle categorie di personale che, prima dello scioglimento dell'ente pubblico, sono tenute alla contribuzione obbligatoria.

Ciò con il duplice effetto negativo a) di precludere all'Amministrazione concedente la possibilità di procedere alla revoca della concessione dei beni quando l'Associazione, pur non perseguendo più i fini statutari, mantenga purtuttavia un numero di aderenti superiore alla percentuale indicata; b) di legare la vita della Associazione privata, con seri dubbi anche sulla costituzionalità di simili interpretazioni rispetto all'articolo 18 della Costituzione, ad eventi assolutamente casuali e non controllabili, dacché, stabilito il valore assoluto della percentuale di cui sopra, anche il decesso di un solo socio farebbe insorgere la necessità di reperirne un altro in sostituzione o di cessare la propria attività vedendosi revocare la concessione dei beni.

Allo stesso modo, il caso di massicce immissioni in ruolo, anche di 100.000 nuovi insegnanti (si pensi alla recente legge sul precariato), porterebbe l'Associazione in una situazione di revocabilità dei beni, essendo impossibile per essa procacciarsi istantaneamente, nel giorno stesso di immissione in ruolo uguale per tutti, 33.000 (30 per cento), nuovi aderenti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Dal 1° gennaio 1982 sono affidate all'Associazione nazionale « Giuseppe Kirner », con sede in Roma, le funzioni di liquidazione delle erogazioni assistenziali previste dall'articolo 6, punto I, lettere *a)*, *b)* e *d)*, e punto II, lettere *a)* e *b)*, della legge 28 marzo 1968, n. 370, da effettuare sulla base di domande pervenute entro i termini previsti dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e non ancora evase.

Effettuate le relative operazioni, l'Associazione di cui al precedente comma provvederà al trasferimento del numerario al patrimonio dello Stato, ferma restando la concessione dei beni del cessato Istituto, acquisita a norma dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

ART. 2.

Per l'esecuzione delle operazioni di cui al precedente articolo, gli organi collegiali dell'Associazione sono integrati da rappresentanti dei Ministeri del tesoro e della pubblica istruzione.

ART. 3.

Le quote dovute dagli iscritti all'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » possono essere corrisposte mediante ritenute sulla retribuzione, effettuate dalla Amministrazione competente su delega ad essa rilasciata dai dipendenti interessati, secondo le norme e con le modalità previste dall'articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e dall'articolo 170 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

ART. 4.

La revoca senza indennizzo della concessione in uso dei beni del disciolto Istituto « Giuseppe Kirner » all'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner », di cui all'articolo 114, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 luglio 1977, n. 616, dovrà avvenire in ogni caso qualora l'Associazione non adempia i compiti affidatili, indipendentemente dal mantenimento o meno del numero di associati richiesto per la concessione stessa.

Successivamente alla concessione, l'Associazione volontaria « Giuseppe Kirner » non è tenuta a comunicare il numero dei propri iscritti all'autorità concedente.